



Comune di Villafranca Padovana

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA.....	3
Articolo 1 – Istituzione della tariffa	3
Articolo 2 – Presupposto della tariffa	3
Articolo 3 – Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa.....	3
Articolo 4 – Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione di locali o aree scoperte	4
TITOLO II – DETERMINAZIONE TARIFFA	4
Articolo 5 – Determinazione della Tariffa	4
Articolo 6 – Articolazione della Tariffa.....	4
Articolo 7 – Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche.....	5
Articolo 8 – Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche.....	5
Articolo 9 – Deliberazione annuale della Tariffa	5
TITOLO III – CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	6
Articolo 10 – Utenze domestiche	6
Articolo 11 – Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività	6
Articolo 12 – Commisurazione delle superfici assoggettabili alla Tariffa.....	6
Articolo 13 – Locali e aree non assoggettabili alla Tariffa	7
Articolo 14 – Tariffa giornaliera	7
Articolo 15 – Agevolazioni e riduzioni	8
Articolo 16 – Riduzioni della Tariffa per motivi di servizio.....	9
TITOLO IV – DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE.....	9
Articolo 17 – Denunce.....	9
Articolo 18 – Denuncia di cessazione	10
Articolo 19 – Violazioni del regolamento e penalità	10
Articolo 21 – Accertamento e attività di controllo	11
Articolo 22 – Riscossione della tariffa	11
Articolo 23 – Rimborsi	12
TITOLO V – RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	12
Articolo 24 – Rinvii	12
Articolo 25 – Disposizioni finali e transitorie	12
ALLEGATO 1 – CATEGORIE TARIFFA RIFIUTI URBANI	13

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA

Articolo 1 – Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, è istituita dal Comune apposita Tariffa annuale, adottata ai sensi e agli effetti di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni e del D.P.R. n. 158/1999.
2. Il gettito complessivo annuo della Tariffa, a regime, dovrà garantire la completa copertura dei costi per i servizi di gestione dei rifiuti.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è disciplinato dall'apposito regolamento. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa secondo i criteri stabiliti dalla legge.

(Art.49 D. Lgs. n.22/1997)

Articolo 2 – Presupposto della tariffa

1. La Tariffa è dovuta per l'occupazione o conduzione di locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza di civili abitazioni, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. A tal fine l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è considerato sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile, salvo il caso in cui l'utente possa dimostrare, con le fatture degli enti preposti ai servizi a rete, che non si sono verificati consumi per un periodo di almeno sei mesi consecutivi.

(Articolo 49, comma 3 D. Lgs. n. 22/1997)

Articolo 3 – Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa

1. Soggetto alla Tariffa è chiunque, persona fisica o giuridica, a qualunque titolo occupi o conduca locali o aree soggette alla tariffa con vincoli di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che occupano o conducono in comune i fabbricati o aree.
2. La Tariffa può essere corrisposta dal condominio regolarmente costituitosi e in tal caso l'amministratore ha l'obbligo di denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali e la data di cessazione del suo ufficio.
3. La Tariffa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini. Nel caso di occupazione o conduzione temporanea inferiore all'anno di locali arredati adibiti ad abitazione, in assenza di denuncia e fino a iscrizione dell'occupante, la Tariffa (per l'intero anno) deve essere corrisposta dal proprietario.
4. Il proprietario ha l'obbligo di denunciare al Comune le variazioni di destinazioni d'uso.
5. Per le parti in comune del condominio suscettibili di produrre rifiuti, la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono parti in comune in via esclusiva o, comunque, dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo dei singoli occupanti o conduttori

(Articolo 49, comma 3 D. Lgs. n. 22/1997)

Articolo 4 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione di locali o aree scoperte

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e aree, dà diritto al rimborso della parte di Tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la Tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o conduzione dei locali e delle aree oppure se la Tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa, producono i loro effetti dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, comprese le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare regolate ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento.

TITOLO II – DETERMINAZIONE TARIFFA

Articolo 5 – Determinazione della Tariffa

1. Per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della Tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si utilizza il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la Tariffa in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
3. La Tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento, lavaggio delle strade e piazze pubbliche, raccolta e pulizia rifiuti sparsi sul territorio comunale, ai costi amministrativi, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
4. Il Comune può concordare con gli utenti servizi aggiuntivi o particolari modalità di espletamento del servizio, determinando una tariffa apposita che tenga conto dei costi specifici.

(Articolo 49, comma 4, 7 e 8, D. Lgs. n.22/1997 e Articoli 2 e 3 D.P.R. n. 158/1999)

Articolo 6 - Articolazione della Tariffa

1. La Tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 5, è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie e ai servizi forniti. In assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, il Comune applicherà un sistema presuntivo.

(Articolo 49, comma 6 e 10, D. Lgs. n.22/1997 e Articolo 4 D.P.R. n. 158/1999)

Articolo 7 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche

1. Stabilito l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare, degli occupanti o, in subordine, dei proprietari e tenendo conto della superficie occupata o condotta.

2. La parte variabile della Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotta da ciascuna utenza e al servizio fornito. Il Comune, fino a quando non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applicherà un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite.

3. La quota variabile della Tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel metodo normalizzato. Nella delibera annuale di approvazione delle Tariffe il Comune determinerà i coefficienti **kb** da applicare tra quelli previsti alla Tabella 1 dell'allegato 1.

(Articolo 49, comma 6 e 10, D. Lgs. n.22/1997 e Articolo 5 D.P.R. n. 158/1999)

Articolo 8 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della Tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente **kc** relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a Tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nella Tabella 2 dell'allegato 1.

2. La parte variabile della Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, individuata mediante appositi sistemi di misurazione, e al servizio fornito. Il Comune, in attesa di organizzare tali sistemi, applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli dei coefficienti **kd** indicati nella Tabella 2 dell'allegato 1.

3. Per particolari categorie di utenze, il Comune potrà calcolare una quota della parte variabile della Tariffa in modo puntuale, in base alla quantità di rifiuti prodotti, desumibile anche dalle caratteristiche volumetriche dei contenitori assegnati.

4. Nella delibera annuale di approvazione delle Tariffe il Comune determinerà i coefficienti da applicare per ogni singola tipologia tra quelli previsti.

(Articolo 49, comma 6, D. Lgs. n.22/1997 e Articolo 6 D.P.R. n. 158/1999)

Articolo 9 - Deliberazione annuale della Tariffa

1. Il Comune, entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio annuale di previsione, determina, sulla base del piano finanziario, la Tariffa, fissa la percentuale di variazione annua della Tariffa, determina l'articolazione tariffaria. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve indicare gli elementi necessari per la determinazione e la commisurazione delle tariffe da applicare a ogni tipologia di utenza. In particolare, deve indicare: la suddivisione delle entrate tariffarie a carico delle utenze domestiche e non domestiche, i coefficienti di produzione dei rifiuti, le percentuali di riduzioni e agevolazioni.

TITOLO III - CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 10 – Utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate tenendo conto del numero di componenti e delle superfici dei locali ai fini della determinazione relativa alla potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti è determinato in base al numero complessivo, effettivo o medio, dei residenti nell'abitazione. Il numero dei componenti del nucleo familiare e degli occupanti è quello risultante alla data del 1° gennaio e del 1° luglio di ogni anno. Per i nuclei sorti successivamente a tali date si fa riferimento al numero di componenti alla data d'inizio dell'utenza rilevato al momento dell'elaborazione della lista di carico.
2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e degli occupanti il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per le utenze non residenti verrà associato ai fini del calcolo della Tariffa un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio del Comune arrotondato all'unità superiore.
3. Alle abitazioni tenute a disposizione dal proprietario ed effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti e arredate, verrà associato un numero di occupanti con il criterio stabilito nel comma precedente.
4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si esercita anche un'attività economica o professionale, la Tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Articolo 11 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti, indicate nella Tabella 2 dell'allegato 1.
2. L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta o al codice Istat dell'attività o a quanto evidenziato negli atti autorizzativi.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale.
4. La Tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.
5. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto.
6. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nella Tabella 2 dell'allegato 1 vengono associati ai fini dell'applicazione della Tariffa alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Articolo 12 - Commisurazione delle superfici assoggettabili alla Tariffa

1. La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali.
2. La superficie delle aree scoperte operative sono computate per la metà.
3. La determinazione della superficie delle aree scoperte è desunta dalle planimetrie catastali o dalla effettiva misurazione del perimetro interno dell'area scoperte operative (esclusi parcheggi e aree verdi) e al

netto delle costruzioni esistenti, se trattasi di area privata, o desumibile dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche.

4. La misurazione complessiva della superficie è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 13 - Locali e aree non assoggettabili alla Tariffa

1. Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili alla Tariffa i seguenti locali o aree:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;
- c) le aree comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 1117 del Codice Civile;
- d) i luoghi e locali, o loro porzioni, impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a m. 1,50;
- e) i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all'uso abituale degli occupanti dell'edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- f) i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- g) i locali riservati a impianti tecnologici dove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, per esempio cabine elettriche, vano ascensore, ecc.;
- h) le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
- i) le superfici destinate a sale di esposizione museale;
- j) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, con esclusione delle superfici accessorie quali quelle destinate al pubblico, agli spogliatoi e ai servizi;
- k) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione;
- l) locali, fabbricati e relative aree accessorie utilizzati esclusivamente per l'attività agricola;
- m) locali adibiti a celle frigorifere.

3. Sono da ritenersi non assoggettabili alla Tariffa i locali e le aree, o loro parti, dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.

4. Non sono soggette alla Tariffa le superfici dei locali e delle aree ove si producano rifiuti speciali assimilati agli urbani, qualora dalle quantità accertate dai registri obbligatori per legge nell'anno precedente si determini per l'amministrazione comunale un costo di raccolta e smaltimento superiore alla Tariffa applicabile o nel caso in cui per il volume dei rifiuti risulti oggettivamente impossibile porre in essere il servizio. La non assoggettabilità e il conseguente obbligo allo smaltimento diretto deve risultare da atto scritto con data certa.

5. Sono esclusi dalla Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 14 - Tariffa giornaliera

1. Per coloro che occupano o conducono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali e aree pubblici, aperti al pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la Tariffa giornaliera, riferita alle categorie corrispondenti divisa in 300 giorni commerciali e aumentata del 50 per cento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la Tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa.

4. In caso di uso di fatto, la Tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione o conduzione, è recuperata unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l'eventuale atto di recupero della Tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

5. In ogni caso, la Tariffa giornaliera minima è di € 5,00.

6. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della Tariffa, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti deve essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni e il Comune e la Tariffa è assorbita da quanto previsto in detto contratto.

7. La Tariffa giornaliera non si applica nei casi delle occupazioni occasionali come:

- a) occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
- b) occupazioni per l'effettuazione di traslochi e di carico e scarico delle merci in genere;
- c) occupazioni finalizzate alla manutenzione del verde;
- d) occupazioni con autobotti per il riempimento di cisterne e lo spurgo di pozzi;
- e) occupazioni con la strumentazione tecnica necessaria per l'effettuazione di misurazioni e rilievi.

Articolo 15 - Agevolazioni e riduzioni

1. La parte variabile della Tariffa per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico viene calcolata prevedendo una riduzione della parte variabile della Tariffa, fino a un massimo del 40 per cento, di una percentuale determinata in sede di delibera annuale di approvazione delle Tariffe. Il Comune, in ogni tempo, potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione anche con controlli a campione per verificare l'effettivo e corretto compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.

2. Il Comune può sostenere l'utenza nel pagamento totale o parziale della Tariffa nei seguenti casi:

- a) utenze domestiche, costituite da persone assistite dal Comune secondo i propri programmi di intervento ed assistenza, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati;
- b) tipologie di utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.

3. La copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 è assicurata da risorse diverse dai proventi della Tariffa.

4. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della Tariffa è applicata una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (attraverso il formulario d'identificazione o, in mancanza, altro idoneo documento). La riduzione viene calcolata tenendo conto della produzione potenziale di rifiuti assimilati calcolata con il coefficiente Kd attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 2 dell'allegato 1). La parte variabile della Tariffa viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali:

- | | |
|---|-------|
| a) recupero di oltre il 15% e fino al 25% del totale dei rifiuti prodotti | → 20% |
| b) recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti | → 40% |
| c) recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti | → 60% |
| d) recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti | → 80% |

5. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a richiesta dell'interessato, da presentare al Comune, a conclusione dell'istruttoria tecnica, con effetto dallo stesso esercizio della data di

presentazione della domanda. L'applicazione della riduzione tuttavia è mantenuta solamente in seguito alla dimostrazione, a consuntivo, del trattamento dei rifiuti speciali a propria cura e spese e nel rispetto della normativa e dell'effettivo e oggettivo recupero.

6. La parte variabile della Tariffa è ridotta del 30 per cento nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo complessivamente inferiore a sei mesi all'anno da soggetti non residenti, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di utilizzare l'alloggio per meno di sei mesi all'anno e di non volerne cedere l'occupazione o conduzione a terzi e del certificato di residenza in altro Comune o di iscrizione all'AIRE o dell'attestazione delle autorità consolari del paese estero di residenza;
- b) locali, diversi da abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a un uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione, a condizione che alla denuncia sia allegata copia della licenza o autorizzazione e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi all'anno o di 3 giorni per settimana.

Articolo 16 - Riduzioni della Tariffa per motivi di servizio

1. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile o il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del contratto di servizio di nettezza urbana relative alla frequenza della raccolta, la parte variabile della Tariffa dovuta è ridotta del 100 per cento per il periodo del disservizio, a seguito di attestazione della ditta incaricata del servizio o di verifica del Comune.

2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della Tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di determinazione del responsabile del servizio, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa variabile corrispondente al periodo di interruzione.

TITOLO IV – DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Articolo 17 – Denunce

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento devono presentare al Comune, entro i 30 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o conduzione, apposita denuncia di tutti i locali e le aree soggette a Tariffa siti nel territorio comunale.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la Tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta. Sono esclusi da tale adempimento i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno acquisiti d'ufficio.

3. Le denunce, redatte sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti, devono contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza e i dati determinanti la composizione della Tariffa. Alle denunce deve essere allegata copia della planimetria catastale delle aree e dei locali occupati, comprendenti anche quelli di pertinenza o accessori, oppure copia di una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, oppure dal soggetto obbligato che deve sottoscriverla sotto la propria responsabilità.

4. La denuncia, sottoscritta da persona avente titolo legale, deve essere presentata in duplice copia all'ufficio tributi che ne rilascia apposita ricevuta. Nel caso di spedizione postale la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

5. Il recupero della Tariffa dovuta in caso di omessa denuncia avviene anche con accertamenti d'ufficio.
6. Nella dichiarazione devono essere evidenziati gli eventuali titoli di cui agli articoli 15 e 16, al venire meno degli stessi il contribuente è tenuto a presentare la denuncia di variazione.
7. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio e al gestore di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, di presentare entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o conducenti dei locali e delle aree, comprensivo di tutti coloro che non sono iscritti nella scheda anagrafica del contribuente. Tale obbligo non sussiste per gli anni successivi a quello di presentazione qualora gli occupanti o detentori siano sempre gli stessi.
8. Nel caso di occupazioni o conduzioni temporanee di locali e aree, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della Tariffa giornaliera.

Articolo 18 – Denuncia di cessazione

1. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili o il trasferimento ad altra unità immobiliare nel territorio comunale, deve essere comunicata dai soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento entro 30 giorni, mediante denuncia, all'ufficio preposto.
2. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali e aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. La presentazione all'ufficio tributi della dichiarazione di cessazione sottoscritta dal proprietario, attestante che i locali e le aree sono stati rilasciati dall'occupante o conducente liberi e vuoti da persone o cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.
3. In caso di decesso dei soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento la denuncia deve essere effettuata dagli eredi legittimi.
4. L'ufficio preposto cura l'aggiornamento dell'elenco dei contribuenti e invita i nuovi conduttori o coloro che subentrano ai soggetti di cui all'articolo 3 deceduti o trasferiti, a regolare la loro posizione.

Articolo 19 – Violazioni del regolamento e penalità

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia il Comune provvede, nei termini di prescrizione del credito stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero della Tariffa o della maggiore Tariffa dovuta, unitamente alle sanzioni amministrative dovute e agli interessi moratori stabiliti. Tali atti devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della Tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari o di legge violate.
2. In caso di mancata presentazione della comunicazione dell'occupazione o conduzione o di variazione, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che la occupazione o conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione o conduzione, in base a elementi precisi e concordanti. E' inoltre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del 100 per cento sulla tariffa quantificata dall'ufficio, con un minimo da € 25,00 a un massimo di € 500,00.
3. In caso di infedele o incompleta comunicazione, oltre al ricalcolo tariffario da effettuarsi con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 50 per cento sulla maggiore tariffa quantificata dall'ufficio, con un minimo da € 25,00 a un massimo di € 500,00.
4. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal Comune. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Comune ha diritto di esigere sugli importi fatturati altresì una sanzione amministrativa pecuniaria del 30 per cento sull'importo non pagato, con un minimo da € 25,00 a un massimo di € 500,00, e gli interessi di mora, per ogni giorno di ritardo, pari a 1/365

(untrecentosessantacinquesimo) del tasso legale a norma dell'articolo 1284 del Codice civile aumentato del 50 per cento, oltre al rimborso delle eventuali spese per la riscossione coattiva.

5. Per le violazioni del regolamento attinenti l'abbandono di rifiuti in violazione dell'obbligo di conferimento tramite appositi contenitori o presso i centri di raccolta differenziata previsti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo da € 25,00 a un massimo di € 500,00.

6. Per le violazioni del regolamento attinenti l'obbligo di conferimento differenziato dei rifiuti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo da € 25,00 a un massimo di € 500,00.

7. E' fatta salva l'applicazione di sanzioni per diversa specifica disposizione di legge.

(Articolo 16 L. n. 3/2003, Articolo 1284 C.C., Articolo 2729 C.C.)

Articolo 20 – Accertamento e attività di controllo

1. Il Comune provvede a svolgere tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di tale attività effettua tutte le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice civile.

3. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza e assistenza, sono tenuti a comunicare, a cadenza mensile, al responsabile del servizio tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della Tariffa.

4. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della Tariffa a nuovi utenti o la modifica della Tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per l'accettazione.

5. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, provvede ad applicare la Tariffa sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

(Articolo 3, comma 149 L. n.662/1996; Articolo 52 D. Lgs. n. 446/1997, Articolo 2729 C.C.)

Articolo 21 - Riscossione della tariffa

1. L'applicazione della Tariffa avviene mediante l'emissione di apposita bolletta e potrà essere riscossa:

- direttamente dal Comune o anche in forma associata;
- da azienda speciale o società pubblica a ciò delegata;
- a mezzo ruolo esattoriale, attraverso le procedure di legge.

2. La scelta del sistema di riscossione, nonché delle modalità operative, è demandata alla Giunta comunale, tenuto conto dei costi diretti e indiretti.

3. La riscossione coattiva avviene con le procedure previste dalla normativa vigente.

4. L'ammontare annuo della Tariffa è suddiviso in almeno due rate.

5. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento annuo della Tariffa, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, risulta inferiore a € 10,00.

Articolo 22 - Rimborsi

1. L'utente potrà richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso potrà avvenire tramite compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

TITOLO V - RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 23 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nelle leggi vigenti, nello Statuto e nei regolamenti comunali.

Articolo 24 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1 gennaio 2005. Dallo stesso termine è soppresso il Regolamento TARSU, ad esclusione dell'art. 8 "Assimilazione" e dei commi 2 e 4 dell'art. 11 "agevolazioni per compostaggio domestico".
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione della presente Tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'articolo 71 del D. Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche.
3. In sede di prima applicazione:
 - a) si considerano valide le denunce presentate ai fini TARSU;
 - b) per le utenze comprese nelle categorie per le quali si calolerà una quota della parte variabile della Tariffa in modo puntuale sulla base dei contenitori assegnati, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del presente regolamento, il numero e la tipologia dei contenitori saranno verificati e certificati entro il 31 maggio 2005.

ALLEGATO 1 - CATEGORIE TARIFFA RIFIUTI URBANI

Tabella 1 – Categorie utenze domestiche e coefficienti: Ka (per l'attribuzione della parte fissa della tariffa) **e Kb** (per l'attribuzione della parte variabile della tariffa)

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
		minimo	massimo	medio
1	0,80	0,48	1,00	0,74
2	0,94	1,02	1,46	1,24
3	1,05	1,33	1,84	1,59
4	1,14	1,46	2,01	1,73
5	1,23	1,33	2,48	1,91
6 o più	1,30	1,77	3,21	2,49
Altre utenze non residenti	1,05	1,33	1,84	1,59

Nota: per i coefficienti Kb sono stati sostituiti i valori previsti dal D.P.R. n. 158/1999, con quelli elaborati nel 2002 dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti dell'A.R.P.AV. dopo una serie di indagini di pesatura dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in alcuni Comuni del Veneto, quindi su un campione rappresentativo di realtà come Villafranca Padovana.

Tabella 2 – Categorie utenze non domestiche e coefficienti: Kc (per l'attribuzione della parte fissa della tariffa) **e Kd** (per l'attribuzione della parte variabile della tariffa)

Categorie DPR 158/99	Descrizione attività	Kc Coefficiente potenziale di produzione		Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno	
		min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4	0,67	3,28	5,5
2	Cinematografi e teatri	0,3	0,43	2,5	3,5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, vendita all'ingrosso	0,51	0,6	4,2	4,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	6,25	7,21
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	1	1,25	8,2	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	4,5	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,8	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6	0,83	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli, non alimentari	1,09	1,78	8,9	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,57	9,63	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,6	21,4
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,17	11,29	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari e di fiori e piante	3,5	6,92	28,7	56,78
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	8,56	15,68